



**IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 7 DELLA
LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DI COMPARTO A VALERE SUL FONDO RISORSE
DECENTRATE 2020**

In data 29 novembre 2021 si sono riunite presso l'AIFA in teleconferenza, in Via del Tritone, 181, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la stipula dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità ex art. 7 legge 362 del 1999, per il personale appartenente al comparto funzioni centrali per l'anno 2020.

LE PARTI

dopo ampia ed approfondita discussione

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge n. 269 del 2003 citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con decorrenza in pari data;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità") recante *"in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5,*

comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti”;

Visto l’art. 3, comma 8 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all’art. 7 della legge n. 362 del 1999, a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità (poi Salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2004, recante il trasferimento di personale dal Ministero della Salute all’Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare l’art. 3;

Visto l’art. 18, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 517, che ha previsto l’estensione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della Sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

Visto il DPCM 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei Conti il 26 aprile 1996 con il quale in esecuzione dell’art. 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992, *ut supra*, il personale del Ministero della Sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;


Considerato che, con l’adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare sensibili differenze retributive tra il personale appartenente al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero della Salute e presso l’AIFA;

Visto l’art. 25, comma 1 del decreto ministeriale n. 245 del 2004, citato, per il quale *“il ruolo organico dell’Agenzia è determinato, in sede di prima applicazione, in relazione al numero di unità di personale ed alle qualifiche e alle aree trasferite dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003, citato. Il predetto personale conserva le qualifiche e l’anzianità di servizio maturate presso l’Amministrazione di provenienza nonché l’inquadramento giuridico per aree e la posizione economica in godimento, ivi compresa l’indennità di perequazione prevista dall’articolo 7 della legge n. 362 del 1999, fermo restando il comparto di contrattazione collettiva già previsto”;*

Considerati gli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 362 del 1999, e dell’art. 3, comma 8, del decreto legge n. 1 del 2001, citato, norme entrambe finalizzate all’armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della Salute e dell’AIFA;

Tenuto conto altresì che in virtù di detti scopi perequativi nonché del vigente sistema di valutazione delle prestazioni dell’AIFA, si ritiene opportuno, anche nell’interesse dell’amministrazione, collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi delle strutture dirigenziali di appartenenza;

Considerato che i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso l’AIFA, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato;



Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare l'art. 67, commi 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto l'art. 5, commi 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* e, in particolare l'art. 25;

Vista la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

Visti i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del Fondo Risorse decentrate Comparto (ex FUA) dei precedenti esercizi;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 10 febbraio 2020;

Visto il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, e in particolare gli artt. 76 e 77, relativi alla costituzione ed utilizzo del Fondo risorse decentrate;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 550 del 6 maggio 2021, recante la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento per l'anno 2020 del Fondo Risorse Decentrate del personale di comparto con allegata la relazione tecnico-finanziaria di costituzione del Fondo;

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the initials of the official.

Visto il verbale n. 12 del 20 maggio 2021 del Collegio dei Revisori dei Conti che ha certificato le somme relative alla quantificazione delle risorse destinate alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate del personale di comparto per l'anno 2020;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 642 del 28 maggio 2020, recante la costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica che ha individuato il dott. Antonino Laganà quale Presidente della detta Delegazione, nonché la determinazione del Direttore Generale n. 1242 del 30 novembre 2020, di modifica della composizione della delegazione trattante di parte pubblica,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

(Art. 1)

1. Per i motivi indicati in premessa e considerati in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico, oggetto della presente ipotesi di accordo, l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso l'AIFA.

(Art. 2)

1. L'ammontare del Fondo da destinare all'indennità oggetto della presente ipotesi di accordo, certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2020, al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 67, comma 5 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008 è pari a euro 2.711.063,00 (duemilionesettecentoundicimilasessantatre/00), al lordo dei contributi previdenziali.

(Art. 3)

1. L'indennità di cui alla presente ipotesi di accordo sarà corrisposta a tutto il personale non dirigenziale dell'AIFA, di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e al personale di altre amministrazioni in posizione di comando con formale provvedimento.

(Art. 4)

1. L'indennità in oggetto verrà corrisposta tenendo conto del buon funzionamento, efficienza ed efficacia del lavoro svolto dalle Strutture organizzative e conseguentemente del livello di raggiungimento degli obiettivi 2020 delle singole Strutture dell'Agenzia. Si terrà, altresì conto, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, della partecipazione alle attività, da parte del personale coinvolto, sulla base degli obiettivi raggiunti dalle singole strutture dirigenziali.

2. Le parti convengono quindi di ripartire l'intera quota relativa all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 con le seguenti modalità:

- I. l'indennità sarà proporzionata in funzione dell'area di appartenenza e della fascia economica in cui il dipendente risulta inquadrato nel periodo in esame, anche parziale, ovvero alla retribuzione lorda annua contrattuale percepita;
- II. l'indennità verrà rapportata al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura dirigenziale in cui il dipendente ha svolto la propria attività secondo le seguenti modalità:
 - 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio di almeno 80;



- 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 70 e 79,9;
- 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 51 e 69,9;
- Non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 51.

III. l'indennità verrà proporzionata per ciascun dipendente tenendo conto della data di assunzione o di inizio comando "in", della data di cessazione dal servizio o di comando "in", della percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, delle aspettative o altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disponibilità richiamate.

3. Eventuali somme residue verranno ridistribuite proporzionalmente sulla base della percentuale complessiva individualmente raggiunta.

La delegazione di parte pubblica:

Il Presidente

Dott. Antonino Laganà



Le OO.SS.:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

FP/CGIL FIRMATO

CISL/FP FIRMATO

UIL/PA FIRMATO

CONFSAL/UNSA _____

FLP FIRMATO

INTESA FIRMATO

USB/PI FIRMATO

RSU FIRMATO
